

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2331

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MATTARELLA, BODRATO, D'ONOFRIO, BINETTI, FORLANI, CIRINO POMICINO, SODDU, GERARDO BIANCO, VISCARDI, FUMAGALLI CARULLI, NICOLOSI, NENNA D'ANTONIO, AGRUSTI, ABBATE, ASTORI, CARDINALE, SILVIA COSTA, CIMMINO, FRASSON, GARAVAGLIA, MELELEO, MORGANDO, PAGANO, PERANI, POLIZIO, SANESE, ZARRO, TASSONE

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

Presentata il 3 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — *Aspetti generali.* La proposta di legge è volta a dare attuazione ai principi direttivi formulati dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali in tema di modifica del sistema elettorale attualmente previsto per l'elezione della Camera dei deputati. Con altra parallela iniziativa legislativa presso il Senato si provvede a recepire le indicazioni espresse dal medesimo organismo per quanto riguarda la riforma della legge elettorale per il Senato della Repubblica.

Prima di passare alla esposizione analitica dei contenuti della proposta è opportuno sintetizzarne i criteri-base, sui quali — attraverso il confronto tra le diverse posizioni sostenute nell'ambito della

Commissione dalle varie parti politiche — è stato possibile pervenire ad una intesa che è risultata largamente maggioritaria, sia pure con un punto aperto, quello relativo alla deduzione dei voti di chi è eletto in un collegio uninominale, punto che qui viene risolto in favore della previsione della deduzione.

Il carattere di compromesso — un alto compromesso come evidenziato in quella sede — della soluzione raggiunta può forse, meglio di ogni altra considerazione, chiarire il perché di taluni aspetti della proposta che possono in qualche caso apparire non del tutto evidenti nelle loro motivazioni o, in altri casi, rendere meno fluido il meccanismo disegnato. Nel suo

complesso comunque i principi approvati dalla Commissione sono da ritenere un valido punto di approdo e, se tradotti in legge, potranno contribuire a « sbloccare » il nostro sistema politico, riattivando su basi nuove quella dialettica istituzionale che appare oggi affaticata e in difficoltà anche per l'inadeguatezza dei meccanismi elettorali.

Sembra opportuno ricordare quali obiettivi intende conseguire la modifica del sistema elettorale per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati e con quali scelte di fondo i principi direttivi della Commissione bicamerale intendono perseguirli. Si tratta di incentivare le convergenze e le aggregazioni, elettorali e politiche; semplificare il quadro politico e parlamentare; agevolare la formazione di maggioranze parlamentari omogenee e chiare sin dal momento del voto; assicurare rappresentatività pluralistica al nostro Parlamento; assicurare carattere nazionale alla rappresentanza parlamentare.

Al fine di conseguire questi obiettivi, le scelte di fondo compiute dalla Commissione bicamerale e raccolte in questa proposta sono quelle di un sistema prevalentemente maggioritario e quelle dei collegi uninominali come base del sistema elettorale.

La proposta mira a superare, per l'elezione della Camera dei deputati, l'attuale sistema interamente basato sul metodo proporzionale, per passare ad un sistema misto, nel quale una quota dei seggi sia assegnata attraverso un meccanismo di tipo maggioritario basato su collegi uninominali, mentre l'altra quota sia attribuita in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti e recupero dei voti residui nel collegio unico nazionale.

A tal fine, mutuando lo schema adottato in Germania per l'elezione del *Bundestag*, si prevede che l'elettore disponga di due voti da esprimere contestualmente sulla medesima scheda: il primo per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, il secondo per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi su base proporzionale. L'espressione del voto avviene

in un unico turno elettorale, non essendo stato accolto nei principi direttivi della Commissione il sistema francese del doppio turno, che pure era stato da taluno proposto con motivazioni certo meritevoli di attenta considerazione.

Si è ritenuto tuttavia, in base a considerazioni che si condividono, di perseguire in altro modo l'obiettivo di una maggiore aggregazione tra le forze politiche: attraverso la previsione di una soglia minima del 3 per cento dei voti validi espressi, che i partiti debbono raggiungere per poter accedere all'utilizzo dei resti su scala nazionale; evitando la deduzione dei seggi alla tedesca; prevedendo il doppio voto in modo da consentire maggiore libertà nelle strategie e nelle alleanze che i partiti potranno realizzare a livello di collegi uninominali.

Un meccanismo quale quello descritto comporta ovviamente la necessità di una radicale revisione delle attuali circoscrizioni elettorali e la necessità di definire al loro interno un alto numero di collegi uninominali.

Vista la pratica impossibilità di provvedere direttamente al riguardo nell'ambito della medesima legge elettorale, come anche l'inopportunità — per economia di tempo — di rimettere la definizione della materia ad una successiva delega o ad una legge approvata dalle Camere, si è preferito procedere attraverso la previsione di una delega al Governo, per il cui esercizio sono dettati taluni principi e criteri direttivi e, soprattutto, si stabilisce la necessità che la predisposizione delle norme delegate avvenga sulla base delle indicazioni formulate da una apposita Commissione di esperti, nominata, al di fuori del Parlamento, dai Presidenti della Camera e del Senato. In tal modo si è inteso recepire nel testo della proposta di legge un preciso indirizzo espresso dalla Commissione per le riforme istituzionali, che ha appunto ritenuto di affidare la sostanziale definizione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali ad una Commissione del tipo di quella sopra indicata. Alla luce dei principi che regolano l'eserci-

zio della delega legislativa nel nostro ordinamento le indicazioni dell'organo tecnico non possono essere qualificate come giuridicamente vincolanti per il Governo; ma è evidente che l'esecutivo eviterà di discostarsi dalle medesime, sia per la particolare autorevolezza che la Commissione di esperti verrà di fatto ad assumere, in forza della sua stessa neutralità politica dovuta alla posizione istituzionale degli organi da cui promana, sia per le sollecitazioni che in tal senso potranno venire al Governo dal Parlamento in sede di espressione del parere sullo schema di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni permanenti.

Per concludere in merito agli aspetti generali della proposta, va detto che ai fini della sua redazione tecnica si è preferito seguire il metodo della legislazione novellistica, per far sì che le nuove norme si inseriscano organicamente nel preesistente *corpus* che, per tutti gli aspetti inerenti al concreto svolgimento del procedimento elettorale, resta per la gran parte in vigore. Le disposizioni proposte sono interamente sostitutive di articoli in vigore in modo che risulti agevole la comprensione del testo risultante dalle modifiche.

I contenuti specifici della proposta di legge.

Nell'articolo 1 della proposta di legge è concentrato il complesso delle modifiche all'attuale legge elettorale della Camera dei deputati necessarie per realizzare il nuovo sistema sopra delineato.

Il territorio nazionale [lettera a)] viene suddiviso in circoscrizioni che non superino i confini regionali in ciascuna delle quali si elegge un numero di deputati sino ad un massimo di 30. In ogni circoscrizione i tre quinti dei seggi sono attribuiti nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, mentre i restanti due quinti dei seggi sono ripartiti tra liste concorrenti con recupero dei resti su scala nazionale; a questo scopo — come già detto — ogni elettore dispone di due voti da esprimere conte-

stualmente sulla medesima scheda [lettera b)].

La presentazione delle candidature nei collegi uninominali [lettera c)] è fatta per singoli candidati, i quali si collegano a liste presentate ai fini del riparto dei voti in ragione proporzionale, anche se è consentita la presentazione di candidati non collegati ad alcuna lista. Fermo restando che nessun candidato può essere presentato in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse, pena la nullità dell'elezione, sono previsti *quorum* elevati di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature, allo scopo evidentemente di realizzare una competizione elettorale tra soggetti già in partenza dotati di serio livello di consenso. Va sottolineato, peraltro, che, in conformità ad un'indicazione espressa dalla Commissione bicamerale, non è richiesta alcuna sottoscrizione qualora la presentazione avvenga ad opera di partiti o gruppi politici che abbiano partecipato alla precedente elezione e facciano riferimento a gruppi parlamentari già costituiti o a componenti dei gruppi misti.

Allo scopo di evitare per quanto possibile, che i seggi, comunque attribuiti, siano ricoperti da soggetti che non abbiano partecipato alla competizione elettorale, si stabilisce [lettera d)], un'identità personale tra i candidati nei collegi uninominali collegati ad una determinata lista e i componenti della lista stessa, ai quali possono comunque aggiungersi anche candidati non presentati nei singoli collegi. Questa soluzione, per la ragione già detta, viene preferita all'altra — obiettivamente più conforme ai principi direttivi della Commissione bicamerale e che qui si richiama come possibile alternativa — consistente nella presentazione di liste composte prevalentemente da candidati diversi da quelli dei collegi uninominali, cosa questa che accentuerebbe il peso degli apparati dei partiti nella selezione della rappresentanza nazionale, in dissonanza dall'indirizzo perseguito di attribuire al corpo elettorale la massima ampiezza di scelta in materia.

L'attribuzione dei seggi nei collegi uninominali avviene secondo il modello in-

glesi, nel senso cioè che è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi [lettera *h*]).

Il riparto tra le liste della quota di seggi da assegnare proporzionalmente ha luogo, in ciascuna circoscrizione, in base alla cifra elettorale conseguita dalle varie liste, secondo il metodo del quoziente, così come attualmente previsto per l'elezione della Camera. È da notare, come già anticipato, che la cifra elettorale di lista è data dal totale dei soli « secondi » voti espressi dagli elettori, ai quali non si sommano pertanto i voti espressi per i collegi uninominali della circoscrizione; da tale somma si scorporano invece i voti già utilizzati per l'elezione dei candidati collegati alla lista nei collegi uninominali, allo scopo di ottenere un effetto di riequilibrio proporzionale della rappresentanza e, soprattutto, di non utilizzare una seconda volta i voti che hanno già determinato l'elezione di un deputato. Va sottolineato tuttavia che i voti dei candidati proclamati nei collegi uninominali non si detraggono per intero, bensì solo per quella parte che realmente è stata necessaria per l'elezione, vale a dire per la parte corrispondente ai voti ottenuti dal candidato immediatamente successivo aumentati dell'unità.

All'interno di ciascuna lista sono proclamati eletti dapprima i candidati presentati anche nei collegi uninominali in ragione della cifra individuale da ciascuno di essi conseguita; quindi, secondo l'ordine progressivo di presentazione, gli ulteriori candidati eventualmente inclusi nella lista [lettera *i*]).

Per l'attribuzione dei resti alle liste si mantiene sostanzialmente il sistema attuale imperniato sul collegio unico nazionale; si prevede però, innovando rispetto a quanto oggi stabilito, che per accedere al riparto dei resti ciascuna lista debba aver ottenuto, oltre ad un quoziente in una circoscrizione, anche una cifra elettorale nazionale corrispondente ad almeno il 3 per cento dei voti validamente espressi; si introduce, cioè, la cosiddetta

« soglia di sbarramento », sia pure con effetti limitati al solo recupero dei voti residui [lettera *m*]).

Quanto infine alle modalità per la copertura dei seggi che rimangono vacanti per qualsivoglia ragione, essi, comunque siano stati attribuiti (su base uninominale o proporzionale), sono assegnati al candidato che, nella stessa lista o nella lista collegata, segue immediatamente l'ultimo degli eletti. L'attribuzione dei seggi vacanti alle liste avviene anche nel caso in cui resti scoperto un seggio attribuito in un collegio uninominale ad un candidato non collegato ad alcuna lista.

L'articolo 2 della proposta di legge contiene la delega al Governo per la determinazione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi uninominali. Molti aspetti della disposizione sono stati già sopra esaminati. Va aggiunto solo che i principi e i criteri direttivi fissati sono quelli indicati dalla Commissione per le riforme istituzionali; che vengono specificate, al comma 2, le categorie nel cui ambito i presidenti delle Camere procedono alla nomina della Commissione di esperti; che è prevista sullo schema di decreto legislativo l'acquisizione del parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia.

Per la revisione delle circoscrizioni e dei collegi conseguente alla pubblicazione dei risultati del censimento generale o all'entrata in vigore di leggi costituzionali istitutive di nuove regioni o modificative dei confini di quelle esistenti si provvede con una procedura semplificata, cioè con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso; resta fermo, peraltro, che sullo schema di decreto sarà necessario acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato.

Da ultimo si intende ricordare come il sistema proposto, così come qualunque altro sistema elettorale proponibile, va integrato da una nuova normativa relativa alle spese elettorali.

Una riforma elettorale, mirata a definire una rappresentanza più efficace ed autentica, non può esaurirsi nell'organizzazione territoriale della base elettorale e dei criteri di trasformazione dei voti in seggi, perché si realizza anche con

le modalità di svolgimento del confronto elettorale fra gruppi e candidati e del loro dialogo con gli elettori. Per queste ragioni il tema delle spese elettorali è interamente dentro il tema della riforma elettorale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni che non superino i confini regionali. Ad ogni circoscrizione non possono essere assegnati più di trenta deputati. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il Collegio unico nazionale ai soli fini della utilizzazione dei voti residui di cui all'articolo 83.

3. In ogni circoscrizione un numero pari ai tre quinti dei seggi assegnati, con arrotondamento allo 0,5, è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. I restanti due quinti dei seggi sono attribuiti in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti e recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale »;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. L'esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un preciso dovere verso la Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere contestualmente su un'unica scheda, il primo per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, il secondo

per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale »;

c) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« ART. 18. — 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste presentate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La presentazione può avvenire anche per singoli candidati non collegati ad alcuna lista. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse; la candidatura della stessa persona in più di un collegio comporterà la nullità dell'elezione.

2. Per ogni candidato deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e, nel caso di candidati collegati a liste, il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguere.

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio.

5. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di candidati da parte di partiti o di gruppi politici, anche collegati fra loro, che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e facciano riferimento a gruppi parlamentari già costituiti o a componenti di gruppi misti. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione

della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

7. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi »;

d) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« ART. 18-*bis*. — 1. Le liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale debbono essere presentate in ciascuna circoscrizione con dichiarazione sottoscritta da un numero di elettori pari a 3.000, nelle circoscrizioni fino a un milione di abitanti, e a 5.000, nelle circoscrizioni con oltre un milione di abitanti; i sottoscrittori possono essere gli stessi delle candidature nei singoli collegi della circoscrizione. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 5 e 6 dell'articolo 18.

2. Le liste sono composte dai medesimi candidati nei collegi uninominali della circoscrizione che sono ad esse collegati, ai quali possono aggiungersi candidati non presentati nei collegi uninominali »;

e) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista della medesima o di altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione »;

f) gli articoli 59, 60 e 61 sono abrogati;

g) all'articolo 68, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67 il presidente procede allo spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce prima il nome del candidato nel collegio uninominale al quale è stato attribuito il voto e, successivamente, il contrassegno della lista per la quale è stato espresso il se-

condo voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascun candidato e di ciascuna lista.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone la scheda, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione »;

h) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — 1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

b) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto un candidato alla medesima lista collegato, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità;

c) procede al riparto dei seggi da assegnare in ragione proporzionale tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna di esse. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più due, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale;

d) attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che riman-

gono non assegnati sono attribuiti al Collegio unico nazionale. Se, con il quoziente calcolato ai sensi della lettera c) il numero dei seggi da attribuire alle varie liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore;

e) stabilisce la somma dei voti residuali di ogni lista ed il numero dei seggi non attribuiti ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso in cui tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti di lista che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano privi di effetti per mancanza di candidati;

f) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti ed i voti residui »;

i) l'articolo 78 è sostituito dal seguente:

« ART. 78. — 1. Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ambito dei collegi uninominali della circoscrizione, hanno ottenuto la cifra individuale più elevata. La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validamente espressi nel collegio.

2. Nel caso in cui alla lista spettino più seggi rispetto al numero di candidati nei collegi uninominali, sono proclamati eletti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, gli ulteriori candidati eventualmente inclusi nella lista. »;

l) all'articolo 81, terzo comma, le parole: « del numero 6) dell'articolo 77 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 78 »;

m) all'articolo 83, primo comma, le parole: « una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista validi » sono sostituite dalle seguenti: « una cifra elettorale nazionale corrispondente ad almeno il 3 per cento dei voti validamente espressi »;

n) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — 1. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale nazionale abbia attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato che, nei collegi uninominali della circoscrizione, abbia ottenuto la cifra individuale più elevata dopo l'ultimo degli eletti. Nel caso di avvenuta proclamazione di tutti i candidati della lista nei collegi uninominali, è proclamato eletto, secondo l'ordine di presentazione, l'ulteriore candidato eventualmente incluso nella lista. »;

o) l'articolo 85 è abrogato;

p) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

« ART. 86. — 1. Il seggio, comunque attribuito ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella stessa lista segua immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

2. Il comma 1 si applica anche nel caso di sostituzione del deputato proclamato eletto a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale nazionale.

3. Nel caso rimanga vacante il seggio attribuito in un collegio uninominale ad un candidato non collegato ad alcuna lista, tale seggio è attribuito alla lista che ha riportato il quoziente residuale più alto. ».

ART. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo con cui sono determinate le circoscrizioni elettorali e i collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale; essi hanno un territorio continuo, salvo il caso delle regioni il cui territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più circoscrizioni o più collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media regionale della popolazione di non oltre il 10 per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione residente nella regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei seggi assegnato alla regione stessa. Gli scarti dalla media regionale della popolazione superiori a tali limiti sono giustificati soltanto allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera *a)*.

2. Il Governo predispone le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione di esperti nominati dai presidenti di ciascuno dei due rami del Parlamento, composta di dieci membri scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa;

b) professori universitari di ruolo in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere;

c) funzionari della carriera prefettizia del Ministero dell'interno con qualifica dirigenziale.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dei pareri espressi entro dieci giorni dall'invio dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti di cui al comma 2, prima della sua approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso a ciascuno dei due rami del Parlamento per il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia; il parere è espresso entro quindici giorni dalla ricezione dello schema.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

5. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali determinati ai sensi del presente articolo, si provvede, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione ovvero dell'entrata in vigore di leggi costituzionali istitutive di nuove regioni o modificative delle delimitazioni territoriali delle regioni esistenti. Il decreto è adottato entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale dei risultati del censimento o dall'entrata in vigore delle leggi costituzionali; sul relativo schema, prima della deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, è acquisito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere, competenti per materia.